COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.8.2024
COM(2024) 999 final/2 -
DOWNGRADED ON 18.9.2024

2024/0207 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare le gravi carenze riscontrate nella valutazione Schengen 2024 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, di alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative ai diritti fondamentali nel contesto della gestione delle frontiere e dei rimpatri

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio[1] sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, del programma di valutazione pluriennale 2020-2024[2] e del programma di valutazione annuale 2024[3], una squadra di esperti della Commissione e degli Stati membri, sostenuta da osservatori di agenzie e organi dell'UE[4], ha effettuato una valutazione periodica Schengen dell'Ungheria. La valutazione ha verificato l'attuazione da parte dell'Ungheria dell'*acquis* di Schengen nei settori della gestione delle frontiere, dei rimpatri, dei visti, della cooperazione di polizia, dei sistemi IT su larga scala (il sistema d'informazione Schengen) e della protezione dei dati. La valutazione ha inoltre prestato attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte dell'Ungheria.

Al termine dell'attività di valutazione, l'Ungheria è stata informata che sono state individuate gravi carenze ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio nell'applicazione di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen, vale a dire il mancato accesso alle procedure di asilo in Ungheria e il mancato rispetto del principio di non respingimento e delle garanzie di cui alla direttiva 2008/115, che hanno portato alla prassi delle espulsioni collettive. Conformemente all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, il 9 agosto 2024 la Commissione ha adottato una relazione di valutazione[5] in cui espone le risultanze e le valutazioni relative alle gravi carenze riscontrate. Come previsto nella guida alla valutazione Schengen per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/922[6], la relazione di valutazione comprende solo le risultanze che hanno portato all'accertamento delle gravi carenze. I risultati della valutazione completa dell'Ungheria, ad eccezione delle gravi carenze riscontrate, saranno presentati nella relazione di valutazione globale a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/922.

La presente proposta contiene raccomandazioni sui provvedimenti correttivi volti a colmare le gravi carenze riscontrate nella relazione adottata dalla Commissione il 9 agosto 2024.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le raccomandazioni servono ad attuare correttamente ed efficacemente le disposizioni esistenti nel settore interessato.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le raccomandazioni non sono collegate ad altre normative fondamentali dell'Unione.

1 Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del 9 giugno 2022 sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022).

2 C(2019) 3692.

3 C(2023) 5300.

4 Frontex, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, eu-LISA, Europol e il Garante europeo della protezione dei dati.

5 C(2024) 9000.

6 C(2023) 6790 final, pag. 42.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del 9 giugno 2022 sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio prevede che la Commissione presenti al Consiglio una proposta relativa all'adozione di raccomandazioni su provvedimenti correttivi tesi a colmare le gravi carenze riscontrate durante la valutazione. Un'azione a livello dell'Unione è necessaria per rafforzare la fiducia reciproca fra gli Stati membri e assicurare un migliore coordinamento a livello dell'Unione per garantire che gli Stati membri applichino correttamente ed efficacemente tutte le norme Schengen.

- **Proporzionalità**

L'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio rispecchia le competenze specifiche del Consiglio in materia di valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In tale ottica, la presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è proporzionata all'obiettivo perseguito.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

In conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Consiglio, la relazione di valutazione sarà sottoposta alla consultazione ex post del comitato Schengen entro 14 giorni dalla sua adozione da parte della Commissione.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

n.a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

Nel processo di valutazione si è tenuto conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.a.

5. ALTRI ELEMENTI

n.a.

2024/0207 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi tesi a colmare le gravi carenze riscontrate nella valutazione Schengen 2024 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, di alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative ai diritti fondamentali nel contesto della gestione delle frontiere e dei rimpatri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013[7], in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Lo spazio Schengen senza controllo di frontiera alle frontiere interne si basa su un'effettiva ed efficace applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte degli Stati membri. Tale *acquis* comprende misure nel settore delle frontiere esterne, misure compensative per l'assenza di controlli alle frontiere interne e un solido quadro di monitoraggio, che insieme rafforzano la libera circolazione e garantiscono un elevato livello di sicurezza, giustizia e protezione dei diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati personali.

(2) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio nonché del programma di valutazione pluriennale 2020-2024[8] e del programma di valutazione annuale 2024[9], una squadra di valutazione composta da esperti della Commissione e degli Stati membri, sostenuta da osservatori di agenzie e organi dell'UE[10], ha effettuato una valutazione periodica Schengen dell'Ungheria. Tale valutazione ha verificato l'attuazione da parte dell'Ungheria dell'*acquis* di Schengen nei settori della gestione delle frontiere, dei rimpatri, dei visti, della cooperazione di polizia, dei sistemi IT su larga scala (il sistema d'informazione Schengen) e della protezione dei dati. La valutazione Schengen ha inoltre prestato particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

(3) Dall'ultima valutazione del 2019, l'ambiente operativo in Ungheria è notevolmente cambiato a seguito dell'evoluzione dei rischi migratori e per la sicurezza nella regione. Sebbene la pressione migratoria sulla rotta dei Balcani occidentali rimanga elevata, la

7 GU L 160del 15.6.2022, pag. 1.

8 C(2019) 3692.

9 C(2023) 5300.

10 Frontex, Europol, eu-LISA, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Garante europeo della protezione dei dati.

pressione alla frontiera tra Ungheria e Serbia è diminuita negli ultimi mesi. Inoltre, la guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha avuto implicazioni diffuse per l'Ungheria e lo spazio Schengen nel suo complesso, richiedendo una maggiore vigilanza per la gestione europea integrata delle frontiere al fine di limitare i rischi per la sicurezza e salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen.

(4) Nella valutazione Schengen 2024 dell'Ungheria sono state individuate gravi carenze nell'applicazione di alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative ai diritti fondamentali nel contesto della gestione delle frontiere e dei rimpatri. Il Consiglio ne è stato informato il 4 luglio 2024. L'11 luglio 2024 il progetto di relazione è stato trasmesso alle autorità ungheresi e le loro osservazioni sono pervenute il 19 luglio 2024. Il 9 agosto 2024, con decisione di esecuzione C(2024) 9000 della Commissione, è stata adottata la relazione che individua tali gravi carenze.

(5) È opportuno che siano formulate raccomandazioni di provvedimenti correttivi e che l'Ungheria vi si conformi immediatamente per porre rimedio alle gravi carenze riscontrate. Tenuto conto della natura delle risultanze, della persistenza delle gravi carenze riscontrate e della necessità di affrontarle rapidamente, a tutte le raccomandazioni è attribuito lo stesso livello di priorità.

(6) Entro un mese dall'adozione della presente decisione, l'Ungheria deve, a norma dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/922, elaborare un piano d'azione per attuare tutte le raccomandazioni e correggere le gravi carenze riscontrate nella relazione di valutazione. L'Ungheria deve presentare tale piano d'azione alla Commissione per esame della sua adeguatezza, nonché al Consiglio. L'Ungheria dovrebbe riferire alla Commissione e al Consiglio in merito all'attuazione del piano d'azione ogni due mesi a partire dalla data della notifica del ricevimento dell'esame del piano d'azione, fino a quando la Commissione non ritenga che tutte le raccomandazioni sono state pienamente attuate.

(7) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/922, la squadra dovrebbe effettuare una nuova visita per verificare i progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni, che dovrebbe essere organizzata entro un anno dalla data dell'attività di valutazione.

(8) Tali raccomandazioni non pregiudicano le azioni che l'Ungheria dovrebbe intraprendere per conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-808/18[11], C-823/21[12] e C-123/22[13], che la Commissione monitora in linea con le procedure stabilite.

(9) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri,

[11] Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, *Commissione/Ungheria*, C-808/18, ECLI:EU:C:2020:1029.

[12] Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2023, *Commissione/Ungheria*, C-823/21, ECLI:EU:C:2023:504.

[13] Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2024, *Commissione/Ungheria*, C-123/22, ECLI:EU:C:2024:493.

RACCOMANDA:

L'Ungheria dovrebbe:

1. interrompere la prassi di allontanare i cittadini di paesi terzi che sono entrati irregolarmente o che soggiornano irregolarmente in Ungheria, compresi quelli che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale, conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2016/399[14] e all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 13 della direttiva 2008/115[15], in combinato disposto con gli articoli 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di garantire che i cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale nel territorio, anche alla frontiera, possano effettivamente accedere alla protezione internazionale;

2. modificare il diritto nazionale e la prassi amministrativa per conferire alle autorità nazionali il potere giuridico di rinviare i cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale alle autorità competenti nel territorio ungherese al fine di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del codice frontiere Schengen, in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta;

3. modificare la legislazione nazionale e la prassi amministrativa per garantire che i cittadini di paesi terzi che non sono stati fermati in relazione all'attraversamento irregolare della frontiera, ma che soggiornano irregolarmente nel territorio ungherese e soddisfano i requisiti per ottenere una decisione di rimpatrio, ricevano una decisione di rimpatrio a seguito di una valutazione individuale, compreso il principio di non respingimento, conformemente all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 13 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta;

4. adottare le misure necessarie per garantire il pieno rispetto del principio di non respingimento per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi fermati alla frontiera esterna a seguito dell'attraversamento irregolare, come richiesto dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/115 e dagli articoli 3 e 4 del codice frontiere Schengen, in combinato disposto con gli articoli 19 e 47 della Carta.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

[14] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016).

[15] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008).